

MODULARIO URGENTE - PROVVEDIMENTO IN DIRAMAZIONE

A TUTTI I CAPI

DIPARTIMENTO PER GU AFFARI UFFICIO LEGISLATIVO

GIURIDICI E LEGISLATIVI

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO : schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

(ESAME PRELIMINARE)

(P.A. E INNOVAZIONE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D .P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL LIMITE MASSIMO
DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI EMOLUMENTI
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELLE
PUBBLICHE FINANZE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n . 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista l'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n . 244;

Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 3 giugno 2008, n . 97, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto l'articolo 24, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n . 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n . 31;

Visto l'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 9 settembre 2009

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti

normativi nell'Adunanza del

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari . . .

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze ;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che reca principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

(Soggetti conferenti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti, sono soggetti conferenti le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.

Art. 3

(Soggetti destinatari)

1 . Sono soggetti destinatari le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Limite massimo retributivo)

1 . Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della Giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'ammontare del trattamento . Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

2. Ai fini della determinazione del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione di appartenenza e dall'ente previdenziale . Ai fini della determinazione del limite non è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi.

3. Le attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche non sono assoggettati al limite di cui al comma 1.

4. I soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni . Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento.

5. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisce ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, anche non solare, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario.

Articolo 5

(Regime di pubblicità)

1 . Il soggetto conferente è tenuto a rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento di cui all'art . 1, comma 1,

che comporta il superamento del limite di cui all'articolo 4 comma 1, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto, del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi, rapporti o simili comunicati dal destinatario ai sensi del comma 2 ; in caso di incarico il cui compenso va riversato, integralmente o parzialmente, in fondi, l'obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di compenso effettivamente percepita dal soggetto destinatario.

2. Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente gli eventuali incarichi, rapporti o simili in corso o, comunque, svolti entro il precedente anno non solare, per i quali percepisce direttamente il compenso.

Articolo 6

(Vigilanza e controllo)

1 . Fermi restando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'art. 3, comma 44, della l. n. 244 del 24 dicembre 2007, l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, esercita il potere di vigilanza e controllo sul rispetto del presente regolamento con particolare riguardo ai compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1 .

Articolo 7

(Clausola di invarianza)

1 . Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana . E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento in esame costituisce attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), come modificato, dapprima, dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge n. 69 del 2009.

In particolare, i predetti commi dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 disciplinano il limite massimo (pari al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione) del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva, sul territorio metropolitano, emolumenti o retribuzioni a carico della finanza pubblica, fissando al contempo, oltre all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, il regime derogatorio e quello sanzionatorio a carico delle amministrazioni inadempienti.

Durante i primi mesi di vigenza della disciplina di cui al citato articolo 3 sono emersi numerosi profili di criticità - non chiariti, peraltro, dalle circolari interpretative medio tempore adottate - legati alla corretta applicazione della normativa in esame. Si è resa, pertanto, necessaria la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in questione e la fissazione ex lege di alcuni criteri per l'emanazione di un regolamento di delegificazione ad hoc (v. art. 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007, come introdotto dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129), ai fini di una precisa definizione dei compensi da computare e delle prestazioni da escludere dal tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica e percepiti sul territorio metropolitano

.

Lo schema di regolamento in esame, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto del regolamento, chiarendo, al comma 1, che la disciplina di cui ai commi da 44 a 52-bis dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 contiene, per quanto attiene ai rapporti con le competenze legislative delle Regioni, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 delinea invece la platea dei cd . soggetti conferenti (soggetti che corrispondono gli emolumenti o le retribuzioni), riprendendo in toto l'elencazione già contenuta all'articolo 3, comma 44, primo periodo, della legge finanziaria per il 2008 ; da tale elenco sono escluse la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti, a cui il regolamento si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite massimo previsto dalla norma regolamentare.

L'articolo 3 definisce in modo puntuale l'ambito dei soggetti destinatari delle retribuzioni e degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze, chiarendo che risultano comprese anche le somme percepite in forza di contratti d'opera, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto.

L'articolo 4 dello schema di regolamento in esame determina, in

primo luogo, il tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti, fissando, salve le eccezioni di cui ai commi seguenti, una misura non superiore al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione. L'ammontare di tale trattamento viene comunicato ogni anno dal

Ministro della Giustizia al Ministro della Funzione Pubblica e per l'Innovazione.

Il secondo comma dà invece piena attuazione al criterio di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 52-bis, lett. a), della legge

n. 244 del 2007, stabilendo la regola generale secondo cui il corrispettivo globale del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e quello pensionistico non possono concorrere alla determinazione del limite massimo di compensi percepibili dai cd. soggetti destinatari.

Il comma 3 dell'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione della normativa de qua, in linea con quanto previsto dalla lettera b) del predetto comma 52-bis, gli emolumenti correlati ad attività soggette a tariffa professionale, a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa ovvero determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile (amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investite di particolari cariche).

Il comma 4 dell'articolo 4 introduce poi un'ulteriore possibilità di deroga al limite massimo di retribuzione, laddove vengano in luce esigenze, da sottoporre al vaglio dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica, di carattere eccezionale (eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera) e per un periodo di tempo comunque non superiore a tre anni. In ogni caso, come specificato al

comma 7 ed in linea con quanto previsto dal criterio di delegificazione di cui alla lettera c) del suddetto comma 52-bis, ove la deroga sia utilizzata dal singolo soggetto conferente nell'ambito di plurimi incarichi, rapporti e simili conferiti nel medesimo anno, i singoli

incarichi, rapporti o simili dovranno essere attribuiti secondo i principi del merito e della trasparenza, indicando in ciascun atto di conferimento i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario e recando in allegato il curriculum vitae del destinatario.

L'articolo 5 stabilisce per ogni soggetto conferente un onere di pubblicizzare sul proprio sito istituzionale tutti gli atti di conferimento di incarichi indicati all'articolo 1, comma I, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto, del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi comunicati dal destinatario ai sensi del successivo comma 2 (cfr., articolo 3, comma 52-bis, lett. d), legge n. 244 del 2007). In caso di incarichi il cui compenso confluisce in fondi, l'amministrazione conferente è tenuta a pubblicizzare solo la parte di compenso effettivamente percepita dal soggetto destinatario; quest'ultimo, a sua volta, è tenuto a comunicare solo quanto direttamente percepito.

L'articolo 6 attribuisce all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, l'esercizio di un potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni del predetto regolamento per i compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla Corte dei conti di cui all'art. 3, commi 44 e 53 della l. n. 244 del 2007.

Infine, l'articolo 7 prevede la clausola di invarianza, per la quale dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, è opportuno evidenziare che il presente schema di regolamento non richiede la predisposizione della relazione tecnica in quanto, come peraltro già previsto dalla norma primaria (articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007), è adottato nel rispetto dell'invarianza degli oneri a

carico della finanza pubblica . Giova, a tal fine, precisare che il provvedimento in esame non può che determinare evidenti risparmi di spesa, allo stato non calcolabili, in quanto il regolamento fissa un limite massimo al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva direttamente o indirettamente emolumenti o retribuzioni a carico dell'erario .

Analisi tecnico-normativa

Amministrazione proponente : Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Titolo: Decreto del Presidente della Repubblica recante "Disciplina del limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze"

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti) : Cons. Germana Panzironi, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tel. 0668997140.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo perseguito è quello di dare piena attuazione ed efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), come modificato, dapprima, dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge n. 69 del 2009, in materia di limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze ed erogati sul territorio metropolitano. In particolare, il regolamento di delegificazione in esame mira a definire e/o chiarire taluni profili applicativi della predetta disciplina, consentendo di fornire piena efficacia ai citati commi dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente schema di regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) . Detta norma, infatti, subordina l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, all'entrata in vigore di un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n . 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con il presente provvedimento si provvede a realizzare una parziale delegificazione della disciplina di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge n . 244 del 2007, sulla base dei seguenti criteri:

- a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;
- b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile ;

c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito;

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è redatto nel rispetto criteri contenuti nell'art . 3, comma 52-bis, della legge n . 244

del 2007, nonché dei principi generali stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, 400.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: tale norma reca principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Nulla da osservare.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si effettua alcuna rilegificazione, in quanto la materia è attualmente regolata da una fonte normativa primaria (legge n. 244 del 2007) e si effettua una parziale delegificazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da segnalare.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da segnalare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento si incardina, in un'ottica di conseguimento di risparmi di spesa, fissando un limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da segnalare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nulla da segnalare.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da segnalare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da segnalare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nuove definizioni, facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella trattandosi di un regolamento di delegificazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nulla da segnalare

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da segnalare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Nulla da segnalare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi ; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione .

Nulla da segnalare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da segnalare.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Sezione 1 . Contesto e obiettivi.

Il presente regolamento da piena attuazione ed efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da

44 a 52-bis, della legge n . 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), come modificato, dapprima, dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge n . 69 del 2009, in materia di limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze . In particolare, il regolamento di delegificazione in esame mira a definire e/o chiarire taluni profili applicativi della predetta disciplina, consentendo di fornire piena efficacia ai citati commi dell'articolo

3 della legge finanziaria per il 2008.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente:

L'articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) subordina l'efficacia

delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, all'entrata in vigore di un decreto del

Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 21 della legge n . 69 del 2009 ha integrato i criteri di

delegificazione di cui al citato comma 52-bis, differendo, inoltre, il termine per l'adozione del presente

regolamento fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del

2009.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata

dalla citazione delle relative fonti di informazione:

Durante i primi mesi di vigenza della disciplina di cui al citato articolo 3 sono emersi numerosi profili

di criticità - non chiariti, peraltro, dalla circolari interpretative medio tempore adottate - legati alla corretta applicazione della normativa in esame. Si è resa, pertanto, necessaria la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in questione e la fissazione ex lege di alcuni criteri per l'emanazione di

un regolamento di delegificazione ad hoc (v. art. 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007, come

introdotto dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,

n. 129), ai fini di una precisa definizione dei compensi da computare e delle prestazioni da escludere

dal tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico

della finanza pubblica ed erogati nel territorio metropolitano.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate,

anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo:

Le disposizioni di cui al presente regolamento di delegificazione forniscono attuazione alla disciplina

sul tetto ai compensi direttamente o indirettamente a carico delle finanze pubbliche.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

a) garantire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche nel quadro dei limiti al disavanzo di

bilancio imposti dall'Unione europea ;

b) moralizzare e rendere trasparente la disciplina del conferimento degli incarichi da parte della pubblica amministrazione.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento:

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

a) garantire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche nel quadro dei limiti al disavanzo di

bilancio imposti dall'Unione europea;

b) moralizzare e rendere trasparente la disciplina del conferimento degli incarichi da parte della pubblica amministrazione.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

I destinatari del provvedimento sono le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli

enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, nonché le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o

indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'articolo 2.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Modalità seguite e soggetti consultati.

Nulla da segnalare.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità riscontrate, nonché la mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge n. 244 del 2007.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Il regolamento di delegificazione attua i criteri di cui all'articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti:

Circa la misurazione degli effetti, attesa la complessità della materia e la pluralità dei settori in cui essa

interviene, sono stati utilizzati diversi metodi di analisi relativi allo studio delle organizzazioni pubbliche anche internazionali, nonché alle scienze economiche con particolare riguardo agli effetti

dell'azione della pubblica amministrazione.

B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta:

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del regolamento in esame .

C) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate:

Non sono state prese in esame altre opzioni rispetto al presente regolamento

D) Condizioni e ifattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio:

All'attuazione del presente regolamento si provvede nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento normativo non ha effetti diretti sul libero mercato e non influenza immediatamente le attività di impresa; tuttavia saranno prevedibili consistenti effetti positivi sul sistema di competitività

del Paese dovuti all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione ed al miglioramento dei saldi della finanza pubblica..

Sezione 7. Modalita' attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che si avvale dell'Ispettorato della funzione pubblica ; Corte dei Conti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Nulla da segnalare.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

-obbligo per i soggetti conferenti di comunicare preventivamente alla Corte dei Conti gli incarichi, rapporti o simili rilevanti ai fini dello schema di regolamento in questione;

-attribuzione all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, dell'esercizio di un potere di vigilanza e controllo

sul rispetto delle disposizioni del predetto regolamento nel caso di emolumenti che superino il limite

fissato.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e

gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR:

Sulla base dei controlli sul rispetto delle disposizioni del predetto regolamento da parte dell'Ispettorato

per la Funzione pubblica, sarà valutata l'opportunità di eventuali interventi correttivi in via regolamentare.

